

Assicurazione Responsabilità Civile per rischi vari

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Responsabilità Civile Rischi Vari"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile per assicurare rischi c.d. "vari" (es. dalle Associazioni alla proprietà di fabbricati, cinema o teatri, ecc.), ossia, quei rischi che non troverebbero collocazione in altri prodotti. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate, in base alla particolarità e specificità del rischio, numerose garanzie opzionali aggiuntive.



Che cosa è assicurato ?

✓ Per tutte le garanzie

La polizza Responsabilità Civile RISCHI VARI è un prodotto assicurativo di responsabilità civile: sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) e sezione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) specifico per privati e/o imprese.

È una polizza ampiamente modulabile, con possibilità di integrare la copertura assicurativa per far fronte alle esigenze assicurative più diverse.

La costruzione del premio avviene sulla base di alcuni parametri che si differenziano in base alla tipologia di rischio assicurato (es. fatturato, n. associati, n. mezzi, somma assicurata, ecc.).

L'assicurazione prevede una normativa base e, a seconda dell'attività richiamata in polizza, una componente contrattuale che inquadra e specifica meglio il rischio assicurato.

A titolo esemplificativo:

- ✓ PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI - (701)
- ✓ USO DI ANIMALI - (703)
- ✓ MEZZI SGOMBRANEVE - (704A)
- ✓ MACCHINARI INDUSTRIALI – GRU - PONTEGGI - (704B)
- ✓ NOLEGGIO DI VEICOLI - (704C)
- ✓ IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - (706)
- ✓ ENERGIA ELETTRICA SENZA BACINI - (707A)
- ✓ GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) - GAS METANO - (708)
- ✓ SOCCORSO STRADALE AUTOMOBILISTICO - (709)
- ✓ AUTORIMESSE - AUTOSILI – PARCHEGGI – (710)
- ✓ UFFICI E STUDI PROFESSIONALI – (711A)
- ✓ UFFICI E STUDI PROFESSIONALI, COMPRESE ATTIVITÀ PRESSO TERZI – (711B)
- ✓ ALBERGHI E STRUTTURE TURISTICHE – (713)
- ✓ MENSE – (714)
- ✓ CENTRI BENESSERE – (715)
- ✓ ISTITUTI DI VIGILANZA O PORTIERATO – (717)
- ✓ SCUOLE SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (718A)
- ✓ SCUOLE CON ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (718B)
- ✓ UNIVERSITÀ – CORSI POST UNIVERSITARI – ACCADEMIE E CONSERVATORI – (718C)
- ✓ CENTRI DI FORMAZIONE SENZA ATTIVITÀ PRATICHE – (719A)
- ✓ CENTRI DI FORMAZIONE CON ATTIVITÀ PRATICHE ANCHE PRESSO TERZI – (719B)
- ✓ SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SENZA ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (720A)
- ✓ SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA CON ORGANIZZAZIONE DI CAMPUS – (720B)
- ✓ LUOGHI DI CULTO – (721)
- ✓ PARROCCHIE – (722)
- ✓ INSEGNANTI ED ISTRUTTORI – (723)



Che cosa è assicurato ?

✓ Altre garanzie

La copertura assicurativa è ulteriormente integrata automaticamente, in base al rischio da assicurare, con l'inclusione di Condizioni sempre richiamate:

- ✓ BENI IMMOBILI STRUMENTALI - (702)
- ✓ DANNI A COSE DI TERZI – (705)
- ✓ VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI (in regime di "claims made") – (746)
- ✓ DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ – (747)
- ✓ PERDITE PATRIMONIALI D.LGS 101/2018 (forma "claims made") – (750)
- ✓ COMMITTENZA DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE – (795)
- ✓ COMMITTENZA AUTO – (796)

✓ Sezione 01 - Assicurazione R.C.T.

La copertura base R.C.T. tutela pienamente l'Assicurato per i danni arrecati a terzi da un fatto accidentale connesso ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione. Nel caso di esigenze particolari è possibile, con il supporto degli uffici assuntivi, prevedere clausole R.C.T. specifiche.

✓ Sezione 02 - Assicurazione R.C.O.

L'assicurazione R.C.O., se prevista, opera per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni subiti dai dipendenti e da tutti i lavoratori di cui si avvale nel rispetto degli obblighi di legge. La garanzia R.C.O., di norma, è prestata unitamente alla copertura R.C.T.



Che cosa non è assicurato ?

✖ Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali). Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Danni Esclusi", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle clausole che descrivono la copertura del rischio assicurato e/o nelle singole garanzie (Condizioni Aggiuntive o Complementari).

✖ Sezione I - Assicurazione R.C.T.

Di seguito alcune delle principali esclusioni R.C.T.

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

- ✖ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ✖ conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua nonché conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- ✖ rientranti nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. n. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modifiche ed integrazioni;
- ✖ da proprietà ed uso di imbarcazioni a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- ✖ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o con abilitazione scaduta da oltre 60 giorni;
- ✖ da impiego di aeromobili;
- ✖ derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno del perimetro aeroportuale, che comporti un danno agli aeromobili, alle cose in essi contenute e alle persone trasportate;
- ✖ ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'Attività Esercitata;
- ✖ derivanti da Responsabilità Vettoriale;



Che cosa non è assicurato ? (segue)

- ✖ a cose resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'Attività Esercitata;
- ✖ alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi;
- ✖ da furto;
- ✖ **Sezione II - Assicurazione R.C.O.**
Di seguito alcune delle principali esclusioni previste dalla garanzia R.C.O. (se prestata). L'assicurazione R.C.O. non opera:
 - ✖ le malattie professionali;
 - ✖ i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - ✖ i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - ✖ i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
 - ✖ i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, terrorismo, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto.

! Trattandosi di polizza non standard, franchigie e limiti di copertura sono definiti per singolo contratto in base al tipo di rischio assicurato ed indicati nella scheda tecnica di polizza e/o nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



Dove vale la copertura ?

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione degli U.S.A. e Canada.

Limitatamente alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari la garanzia vale anche per i sinistri che avvengano nei territori degli U.S.A. e del Canada.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.